

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE CONSULTAZIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 11.06.2012

Art. 1 Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento, al fine di valorizzare la partecipazione di cittadini all'Amministrazione del Comune, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Legge 241/90, dal D.lgs. n. 267/2000, e in attuazione degli artt. 43, 44 e 45 dello Statuto comunale, disciplina le modalità per la consultazione dei cittadini e i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative del referendum consultivo comunale.

Titolo I - Regolamento per lo svolgimento del Referendum

Capo 1 – Oggetto del referendum, presupposti e procedure preliminari allo svolgimento del referendum

Art. 2 Oggetto del referendum comunale e casi in cui non può avere luogo

1. Il referendum consultivo comunale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 del vigente Statuto, è l'istituto con cui gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento relativo all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. Non possono costituire oggetto di referendum comunale:

- le linee programmatiche di mandato presentate nella prima seduta consiliare;
- gli atti relativi al personale del Comune o di Enti ad esso collegati;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle tariffe dei servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;

Art. 3 Il corpo votante

Per il referendum comunale, il corpo votante è costituito dai cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 4 Iniziativa referendaria

Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, su iniziativa dello stesso Consiglio o del numero minimo pari al venti per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

A) Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno formare oggetto del referendum conferendo al Comitato il compito di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne assume la rappresentanza.

2. Il Comitato comunica al Sindaco l'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia nella segreteria comunale.

3. Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, costituisce e convoca la commissione per il referendum come disciplinata dal successivo art. 5. La Commissione dopo aver verificato la regolarità della costituzione del comitato dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria. Ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica in contraddittorio con il

coordinatore del comitato dei promotori. La decisione è comunicata al coordinatore del comitato entro dieci giorni.

4. A seguito del parere favorevole della suddetta Commissione sulla regolarità ed ammissibilità della richiesta referendaria, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore al venti per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (quantificati alla data di comunicazione al Sindaco dell'avvio del procedimento).

5. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura " Al Comune di Santa Giustina - Richiesta Referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune ed il numero progressivo all'inizio di ciascun foglio.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma debbono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, dal Segretario Comunale, da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco, da un Consigliere Comunale di Santa Giustina e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere anche collettive e, se effettuate dal Segretario Comunale, da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco o da un consigliere Comunale sono esenti da spese. I Consiglieri Comunali autenticano le firme che vengono raccolte in sedi diverse dagli uffici comunali.

7. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la segreteria del Comune entro il sessantesimo giorno successivo dalla comunicazione della decisione di cui al comma 3. Qualora tale termine scada in giornata festiva è prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.

8. Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per il referendum. La Commissione dopo aver verificato che le firme di presentazione siano tutte autenticate, il numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 4 del presente articolo e la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune esprimerà la propria decisione entro 30 giorni dalla convocazione e la comunicherà tempestivamente al Sindaco e al rappresentante del comitato dei promotori.

9. Il Sindaco entro trenta giorni provvede a convocare il Consiglio comunale per l'indizione del referendum; a seguito della delibera consiliare, il Sindaco indice il referendum con formale provvedimento.

B) Iniziativa del Consiglio

1. Quando l'iniziativa proviene dal Consiglio comunale, la Commissione di cui al successivo art. 5 dovrà esprimersi prima che la relativa proposta di delibera venga discussa e votata dal Consiglio.

2. Ai fini dell'esame di cui al presente articolo, la proposta referendaria deve contenere, oltre all'oggetto e ad una relazione sui motivi della richiesta referendaria, l'esatto quesito da sottoporre al voto degli elettori.

Art. 5 Commissione per il referendum, competente a esprimere il parere sulla proposta d'indizione del Referendum

1. L'organo collegiale competente ad esprimere i pareri prescritti dalla legge sulla proposta d'indizione del referendum, sia d'iniziativa pubblica che privata, è così composto:

- Segretario Comunale del Comune;
- Responsabile Area Amministrativa;
- dipendente addetto al Servizio Elettorale.

2. Il collegio decide sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, dallo statuto dell'ente e dal presente regolamento. Si riunisce in seduta non pubblica, con la presenza di tutti i suoi componenti e decide a maggioranza di voti.

3. Il parere di cui al presente articolo deve essere comunicato al Sindaco, e al Comitato proponente se l'iniziativa referendaria sia di un gruppo di elettori.

Art. 6 Indizione del referendum

1. L'indizione del Referendum avviene con decreto del Sindaco, all'esito delle procedure previste dal precedente art. 4 lett. A) o B).

2. Il Referendum dovrà avere luogo di domenica nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 novembre.

3. Il provvedimento di indizione, contenente l'indicazione del giorno in cui si terrà la consultazione e del quesito referendario, va pubblicato all'albo del Comune, pubblicizzato con appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici e comunicato al Presidente della Commissione elettorale circondariale e al Prefetto.

4. Qualora i seggi per il referendum siano ubicati in plessi scolastici, copia del provvedimento di indizione deve essere inviato anche alle competenti Autorità Scolastiche.

Art. 7 Rinvio della consultazione

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione nella data fissata, il Sindaco ne dispone il rinvio con proprio provvedimento, da rendersi noto con apposito manifesto. Tale provvedimento deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Comunale.

2. Il referendum è rinvio di diritto nel caso che venga iniziata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Il rinvio non può superare il termine di novanta giorni. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccetto quelle successive all'insediamento dei seggi.

4. La nuova data fissata dal Sindaco deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso all'Albo e apposito manifesto e comunicata al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, al Prefetto ed, eventualmente, alle autorità scolastiche competenti.

Art. 8 - Disciplina della propaganda mediante manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene consentita, in eguale misura, ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali ed ai comitati dei promotori del referendum che ne fanno esplicita richiesta entro ventisei giorni dalla indizione del referendum alla segreteria comunale.

3. Ciascun richiedente potrà aver assegnato non più di due spazi di m. 0,80x1,00. Gli spazi saranno individuati e delimitati in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta comunale, in analogia alla normativa statale. Negli stessi spazi ciascun assegnatario potrà consentire l'affissione di manifesti a gruppi fiancheggiatori, dandone avviso al Comune.

4. Entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai richiedenti gli spazi concessi con indicazione dell'esatta ubicazione.

Art. 9 – Altre forme di propaganda. divieti e limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento in merito alla propaganda, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Capo 2 – Uffici di sezione, operazioni di voto e di scrutinio

Art. 10 Ufficio di sezione per il referendum

1. In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.352, un ufficio per i referendum.
2. L'Ufficio è composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario designato dal Presidente.
3. Nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, deve essere istituito un apposito seggio speciale. Il seggio speciale è composto da un presidente un segretario e da due scrutatori nominati con le stesse modalità di cui ai commi 7-8
4. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'art. 53 del DPR 361/1957. Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento posti letto il numero di scrutatori è aumentato di uno.
5. Due membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
6. Il compenso dei componenti della sezione è posto a carico del bilancio comunale e viene determinato dall'Ente, nei limiti degli importi previsti dalla L.70/1980.
7. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, dal Sindaco, tra tutti coloro che sono inclusi nell'Albo dei Presidenti.
8. Gli scrutatori sono scelti dalla commissione elettorale secondo le modalità di designazione degli scrutatori tra i nominativi compresi nell'albo scrutatori pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio e una graduatoria di riserve.

Art. 11 Consegna materiale e stampati

1. Il Sindaco o suo delegato provvede affinché, nel pomeriggio del giorno precedente a quello fissato per la consultazione, siano consegnati al presidente dell'ufficio di sezione:
 - a) il bollo (timbro tondo) del Comune;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale, e copia autentica delle liste stesse per l'affissione nel seggio;
 - c) verbale di nomina degli scrutatori;
 - d) il pacco delle schede, debitamente sigillato;
 - e) l'urna occorrente per la votazione;
 - f) un esemplare del manifesto di indizione del referendum;
 - g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
 - h) il modello del verbale predisposto dall'ufficiale elettorale e gli altri stampati occorrenti;
 - i) il pacco di cancelleria;
 - j) l'elenco degli elettori deceduti posteriormente alla revisione dinamica straordinaria delle liste e deceduti prima, ma non cancellati dalla lista;
2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e d'identico colore, sono fornite dal Comune in numero pari a quello degli elettori della sezione maggiorato del 10% e hanno le caratteristiche risultanti dai modelli previsti per i referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n.352. Esse riportano sulla faccia esterna la denominazione del Comune e contengono, nella parte interna, il quesito formulato, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 12 Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione

1. Nel verbale dell'ufficio di sezione devono essere riportate in maniera chiara ed analitica tutte le operazioni dell'ufficio.

Art. 13 Operazioni preliminari alla votazione

1. Subito dopo la consegna del materiale e degli stampati occorrenti per la votazione e per lo scrutinio, che avviene così come previsto al precedente articolo 11, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede, ne preleva un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione ed imprime a tergo di ciascuna scheda il bollo del Comune.
2. Quindi distribuisce in parti uguali le schede timbrate agli scrutatori, che appongono la loro firma accanto al bollo del Comune.
3. Le schede autenticate vengono custodite nella scatola che conteneva le schede, mentre quelle avanzate vengono riposte in una busta.
4. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti, i componenti del seggio non si possono allontanare.
5. Compiute le operazioni preliminari il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate. Tutto l'altro materiale deve essere riposto in una busta che dovrà essere chiusa e sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio.
6. Infine il presidente rinvia le operazioni alle ore 8,00 del giorno successivo; fa sfollare la sala e procede alla chiusura di essa.

Art. 14 Votazione

1. La votazione si svolge dalle ore 8.00 alle ore 22.00 della domenica.
2. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore si presenta personalmente all'ufficio di sezione presso la quale è iscritto, provvisto di un documento d'identità e della tessera elettorale.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori del Comune, oppure l'attestazione del Sindaco rilasciata a norma dell'art. 32 bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223. Sulla sentenza e sull'attestazione, il presidente annota l'avvenuta manifestazione del voto, apponendo la propria firma e il bollo.
4. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti del comitato pro e contro, nonché gli ufficiali e agenti della forza pubblica e i vigili urbani in servizio di ordine pubblico, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune.
5. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
6. Gli elettori che votano nei luoghi di cura vengono iscritti in una lista aggiunta.
7. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa, un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
8. Gli elettori, che al momento della chiusura della votazione, si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
9. Durante la votazione dev'essere affisso nel seggio un esemplare del manifesto d'indizione del referendum.
10. Gli ufficiali e agenti della forza pubblica e i vigili urbani in servizio di ordine pubblico garantiscono l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 15 Votazione degli elettori non deambulanti

1. Gli elettori non deambulanti, sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio della sezione presso la quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
2. Le attestazioni mediche di cui al comma uno sono allegate al verbale dell'ufficio.
3. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di indizione del referendum, di votare in assoluta segretezza.
4. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.

5. Nelle sezioni elettorali di cui al comma uno deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori.

Art. 16 Operazioni preliminari allo scrutinio.

1. Decorse le ore 22.00 di domenica il Presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero degli elettori, risultante da quelli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco.

2. Determina quindi il numero degli elettori che hanno votato, accertando:

- a. il numero degli elettori iscritti nella lista della sezione che risultano aver votato;
- b. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenze o attestazione del Sindaco;
- c. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione;
- d. il numero dei votanti di cui all'art. 40, comma 1° del T.U. 16/5/1960 n° 570;

3. La lista della sezione, utilizzata per la votazione, dev'essere vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiusa in un piego sigillato, insieme con il registro maschile ed il registro femminile utilizzato per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti, con facoltà di qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso all'Ufficio Elettorale del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 17 Scrutinio

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione.

2. Deve farsi menzione nel verbale dei voti a ciascuna delle risposte, delle schede e dei voti nulli e delle schede bianche, nonché delle decisioni del presidente in ordine ai voti contestati.

3. Le schede bianche, le schede nulle (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati nulli dal presidente), e i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio e allegati al verbale, chiusi in plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario.

4. Tutte le altre (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati validi dal presidente), devono essere numerate e chiuse in un plico sigillato, da unirsi al verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

5. Sulle nullità delle schede e sui voti contestati, nonché sopra tutte le difficoltà e gli incidenti sollevati decide il presidente, uditi gli scrutatori ed eventualmente previa verbalizzazione i rappresentanti del comitato pro e contro qualora nominati.

6. La validità dei voti contenuti nella scheda dev'essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.

7. Sono nulli in particolare i voti contenenti nelle schede:

- a) che non siano quelle ufficiali o non portano la firma dello scrutatore o il bollo del comune;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) nelle quali l'elettore abbia tracciato il segno completamente fuori dai rettangoli contenenti le risposte ai quesiti.

8. I voti validi, le schede bianche e quelle contenenti voti nulli devono essere singolarmente riportati in una tabella di scrutinio, fornita dal Comune.

Art. 18 Formazione del verbale

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale dovrà indicare anche il numero degli elettori iscritti nella sezione, nonché quelli che, ancorché non iscritti, hanno votato ai sensi dell'art. 40, 1° comma del T.U. 16/5/1960 n° 570.

3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio.

4. Dopo la sottoscrizione del verbale, l'adunanza viene sciolta.

5. Un esemplare del verbale, insieme alla tabella di scrutinio, viene chiuso in un plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario e immediatamente depositato nell'Ufficio Elettorale del Comune; gli altri allegati vengono consegnati unitamente al plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio.

6. L'altro esemplare del verbale viene depositato presso la Segreteria del Comune, perché ogni elettore ne possa prendere visione.

7. I plichi contenenti la documentazione di cui al precedente comma cinque devono essere adeguatamente custoditi e non possono essere aperti per alcun motivo, salvo quanto previsto nel comma successivo.

8. Il plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio viene aperto dalla Giunta Comunale per il riepilogo dei risultati, gli altri plichi di cui al precedente comma sono tenuti a disposizione del competente organo giurisdizionale, investito di eventuali ricorsi.

Art. 19 Riconsegna locali scolastici

1. I locali scolastici, eventualmente utilizzati come seggi, sono restituiti all'autorità competente nel giorno feriale successivo allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Capo 3 - Esito del referendum

Art. 20 Riepilogo dei risultati

1. Nei cinque giorni successivi alla chiusura dei seggi la Giunta Comunale procede in seduta pubblica al riepilogo dei risultati di ciascun seggio, utilizzando esclusivamente il verbale del seggio, ed eventualmente, la tabella di scrutinio ove il verbale non riporti i dati relativi ai votanti o ai voti validi o alle schede bianche o alle schede contenenti voti nulli. Alla riunione della Giunta Comunale devono essere invitati i capigruppo presenti in Consiglio e, nel caso d'iniziativa referendaria promossa dagli elettori, i due delegati del Comitato Promotore.

2. A tal fine, la Giunta determina il numero degli elettori e il numero dei votanti e accerta il numero dei voti validi attribuiti per ciascuna risposta.

Art. 21 Validità ed esito del referendum

1. Il referendum è valido solo se partecipa alla votazione almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto. Per tale computo vengono prese in considerazione anche le schede bianche, le nulle e i voti nulli.

2. L'esito del referendum sarà favorevole al SI o al NO, a seconda che la prima (SI) o la seconda (NO) risposta ottenga più voti dell'altra. Per il relativo computo, vengono presi in considerazione soltanto i voti validi.

3. A parità di voti ottenuti dalla risposta positiva o negativa, l'esito del referendum si dice "inefficace".

Art. 22 Ripetibilità del referendum

1. Il referendum comunale già svolto, qualsiasi ne sia stato l'esito, anche se inefficace, non può essere ripetuto per lo stesso oggetto e con l'identico quesito se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data della votazione.

Art. 23 Manifesto esito referendum

1. Il Sindaco dà notizia con apposito manifesto dell'esito del referendum.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, la discussione e le determinazioni relative al risultato del referendum sono effettuate dal Consiglio Comunale. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo 4 – Disposizioni finali

Art. 24 Ricorso avverso alle operazioni elettorali

Qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha proclamato l'esito del referendum.

Art. 25 Il responsabile del procedimento referendario

Il responsabile dell'Area Servizi Demografici ed Elettorali è il responsabile del procedimento referendario.

Art. 26 Spese e lavoro straordinario

1. Le spese relative alla consultazione referendaria sono a carico del Comune.
2. Il responsabile dell'area provvederà alla costituzione dell'ufficio elettorale. Il personale nominato a farvi parte può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di trenta ore mensili dalla data di affissione del manifesto d'indizione del referendum sino al trentesimo giorno successivo alla data della consultazione.

Art. 27 Conservazione degli atti

1. Il verbale, le schede e gli atti concernenti la consultazione devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per proporre il ricorso di cui all'art. 26, ad eccezione di un esemplare del verbale, che deve essere conservato nell'archivio di deposito comunale, unitamente, se del caso, alla tabella di scrutinio.

Art. 28 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dallo Statuto in materia di referendum comunale, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Regolamento per le consultazioni comunali mediante assemblee pubbliche

Art. 29 Finalità delle assemblee pubbliche

La consultazione della popolazione, mediante assemblee pubbliche, ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

Art. 30 Convocazione - iniziativa e modalità

Gli elettori del Comune, in numero minimo pari al 20% della popolazione interessata con capacità elettorale, possono richiedere la promozione di assemblee pubbliche su questioni di interesse collettivo.

La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune o gli abitanti di una o più frazioni, come individuate dall'art. 43 dello Statuto, oppure singole categorie o gruppi sociali.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Sindaco, a seguito deliberazione consiliare. In tale atto di impulso viene definito l'ambito territoriale, l'eventuale categoria di cittadini interessati, e la data e il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante: idonei manifesti esposti nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, all'albo, tramite comunicati alla stampa ed agli organi di informazione.

Alle assemblee il Sindaco invita gli assessori ed i consiglieri comunali.

Art. 31 Assemblee-Organizzazione e Partecipazione-Conclusioni

Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

All'assemblea può assistere il responsabile del servizio competente per materia o un dipendente dallo stesso designato che svolge funzioni di segreteria, e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento dell'assemblea.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori comunicato all'inizio dell'assemblea dal presidente.

Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un estratto che riassume le proposte conclusive dei pareri prevalenti avanzati dagli intervenuti. L'estratto verrà esposto all'Albo e nelle bacheche comunali e trasmesso per conoscenza ai consiglieri comunali, agli assessori, al responsabile del servizio comunale competente ed al Segretario comunale.

Nessuna assemblea può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

I costi delle assemblee pubbliche sono a carico del Comune.

Art. 32 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Una volta che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il regolamento stesso o la relativa modifica entrerà in vigore ad ogni effetto.